



Sent. n. 121/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26253 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

NONNE Michele, nato a Cagliari il 16 febbraio 1971, residente in Siliqua (CA) in località Berlingheri snc, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (c.f.: NNNMHL71B16B354T e P.IVA 02221550920), rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Patteri (c.f.: PTTMLN66H50F979H), presso il cui studio, in Nuoro alla via Deffenu n. 45, è elettivamente domiciliato, oltre che presso l'indirizzo telematico alla medesima riferibile, PEC: avv.milenapatteri@pec.it.;

Visto l'atto di citazione depositato il 16 ottobre 2024 e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del segretario Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Elena BRANDOLINI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta USAI,

e l'avvocato Milena PATTERI per il convenuto,

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 16 ottobre 2024 la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione, il sig. NONNE Michele in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore dell'ARGEA, della somma di euro 12.648,40 (dodicimilaseicentoquarantotto/40), o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia, per l'indebita percezione di contributi comunitari erogati a valere sul FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) del PSR (Piano Strategico Regionale) 2014/2022 – Misura 11 Intervento 1, *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* negli anni 2020 e 2021.

Nello specifico, è stato contestato al convenuto di aver dichiarato, nelle domande di accesso ai contributi, di condurre l'attività zootecnica con produzione e commercializzazione di latte biologico mentre, a seguito di accertamenti, è emerso che il convenuto gestiva l'azienda:

- in totale promiscuità con quella zootecnica convenzionale della consorte,
- con ovini biologici e convenzionali presenti contemporaneamente in sala di mungitura e convogliamento del latte giornaliero nell'unico tank refrigerato di raccolta che veniva poi prelevato e mandato al caseificio come prodotto conforme al metodo biologico.

È emerso, altresì, da analisi su campionamenti di mangime reperito nella mangiatoia e utilizzato durante le fasi di mungitura, che questo era irregolare e non idoneo all'uso per gli ovini biologici.

La vertenza ha preso l'avvio dalle risultanze del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 2023/1606 del 7 novembre 2023 elevato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 898/1986, a carico della menzionata impresa individuale, trasmesso alla Procura in data 15 novembre 2023 ed integrato con PEC del 14 aprile 2024, dall'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura.

Le contestazioni di illecito amministrativo sono emerse a seguito dell'attività di controllo congiunta con veterinari ASL e Carabinieri iniziata con accertamento del 15 febbraio 2023 presso l'azienda del convenuto ed in prosecuzione di altre verifiche documentali d'ufficio, dalle quali sono emerse irregolarità tra quanto dichiarato nelle domande di sostegno/pagamento di cui al P.S.R. 2014/2022 presentate per il 2020 ed il 2021 e quanto effettivamente riscontrato durante le verifiche in loco.

Con verbale del 24 marzo 2023 il Servizio Sanità animale Sud Sardegna dell'Area socio-sanitaria locale di Carbonia della ASL Cagliari ha confermato la conduzione promiscua, nel periodo di interesse, di più greggi, intestati oltre che a Nonne Michele anche ad altri soggetti allo stesso legati da rapporti di coniugio e di parentela.

Pertanto, la Direzione regionale di Sardegna Suolo e Salute s.r.l., organismo di controllo e di certificazione, in data 3 aprile, ha diffidato Nonne Michele all'adozione di misure correttive rispetto alle irregolarità riscontrate dall'ICQRF e in data 6 aprile 2023 gli ha comunicato la misura della sospensione della certificazione dell'attività zootecnica e conseguente soppressione delle indicazioni biologiche per gli ovini e per il latte a cagione dell'avvenuto

accertamento che presso l'azienda in questione era stata rilevata la presenza promiscua, durante le operazioni di mungitura, di animali biologici e convenzionali, tutti alimentati con mangime convenzionale.

Va peraltro evidenziato che NONNE Michele, il giorno successivo all'ispezione ossia il 16 febbraio 2023, è uscito volontariamente dal sistema di controllo e certificazione optando per la conduzione convenzionale del suo allevamento zootecnico.

Le contestate irregolarità ineriscono alle domande di contribuzione presentate dal convenuto a valere sull'anzidetta Misura 11, Intervento 1, per un totale complessivo di euro 25.761,14 (euro 14.701,71 per l'anno 2020; euro 11.059,43 per l'anno 2021) di cui alla data del 29 aprile 2024 risultavano già recuperati da ARGEA euro 13.112,74 (tredicimilacentododici/74), di talché il preteso danno erariale ammonterebbe ad euro 12.648,40 (dodicimilaseicentoquarantotto/40).

Le domande interessate sono le seguenti:

- n. 04240468233 per l'anno 2020, per la quale è stato erogato, con decreti ARGEA n. 70-88-01 del 27 novembre 2020 e n. 70-88-10 dell'11 giugno 2021, l'importo a titolo di anticipo di euro 6.495,01 in data 30 novembre 2020, e l'importo a titolo di saldo di euro 8.206,70 in data 14 giugno 2021;
- n. 1424076593 per l'anno 2021, per la quale è stato erogato, con decreto ARGEA n. 70-88-25 dell'8 marzo 2022, l'importo di euro 11.059,43 in data 9 marzo 2022.

Risulta in atti che ARGEA, con nota n. 53625 del 27 luglio 2023, ha adottato un provvedimento di decadenza amministrativa dagli aiuti e di recupero degli importi percepiti per la violazione degli artt. 5.3 e 5.4 del bando a causa del recesso

volontario del convenuto dall'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di sostegno prima del termine quinquennale e, successivamente, con atto n. 89973 del 27 dicembre 2023, tenuto conto dei verbali di accertamento della ASL, ha accertato l'indebita percezione dei contributi in parola.

1.1. Per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha chiesto il rinvio a giudizio di Nonne Michele per i delitti di cui agli artt. 56 "*Delitto tentato*", 81, comma 2, "*Concorso formale. Reato continuato*" e 640 bis c.p. "*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*" per essersi procurato con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con artifici e raggiri, un ingiusto profitto, in danno ad ARGEA gestendo in modo promiscuo l'allevamento biologico a lui riconducibile con quello convenzionale della consorte e, come in precedenza già evidenziato, tenendo nell'unica sala di mungitura ovini allevati in modo biologico e altri in modo convenzionale, conferendo il latte in un unico tank refrigerato (per il prodotto biologico e per quello convenzionale).

Al convenuto è stato imputato anche il delitto di cui all'art. 515 "*Frode nell'esercizio del commercio*" con l'aggravante di cui all'art. 517 bis c.p. per avere, nell'esercizio dell'attività commerciale, consegnato ad un caseificio di Dolianova latte ovino, falsamente dichiarandolo come prodotto con certificazione biologica sebbene in assenza delle caratteristiche di conformità alla regolamentazione vigente, per essere utilizzato nella produzione di formaggio biologico. Il tutto con l'ulteriore circostanza aggravante per le specificità protette dal Regolamento UE n. 848/2018 del 30 maggio 2018.

Come affermato negli atti difensivi, il convenuto in ordine allo specifico processo

penale n. 611/22 R.N.R. e n. 3635/22 G.I.P. ha avuto accesso al c.d. patteggiamento.

1.2. Stanti gli elementi investigativi emersi, la Procura erariale ha espletato le attività istruttorie di propria competenza al termine delle quali ha notificato, in data 8 luglio 2024, all'odierno convenuto l'invito a formulare le controdeduzioni ai sensi dell'art. 67 del c.g.c. per il danno erariale dovuto a comportamento doloso, conseguente all'indebita percezione dei contributi a valere sul FEARS del PSR 2014/2022 – Misura 11- Intervento 1 – *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* negli anni 2020 e 2021.

L'invitato, a mezzo di difesa tecnica di fiducia, ha presentato proprie deduzioni scritte (in data 5 agosto 2024) e chiesto di essere audito personalmente (audizione effettuata in data 16 settembre 2024) lamentando di essere sottoposto contemporaneamente, e per gli stessi fatti, alla richiesta di restituzione del contributo indebitamente percepito, pari a complessivi euro 25.761,14 e al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 18.045,68, di cui euro 13.112,74 già recuperati, ad un processo penale e al presente procedimento erariale.

La Difesa ha, quindi, contestato la sussistenza della giurisdizione erariale per il caso in esame, stante che l'inadempimento perpetrato ha dato luogo ad una decadenza dal contributo pubblico con la conseguenza che ogni considerazione deve essere affrontata innanzi al Giudice ordinario e, *“ove così non fosse, la questione involgerebbe il G.A. ma non certo il Giudice contabile”*, tenuto anche conto della natura speciale della disciplina di cui alla l. n. 898/1986 nonché del fatto che il danno erariale, nella prospettiva della procura contabile, è

raffigurato unicamente nella indebita percezione del contributo pubblico, di talché si perde ogni differenziazione tra la conseguenza restitutiva legata alla decadenza dal beneficio e il danno erariale così come ricostruito dalla Procura.

Ha precisato, altresì, la Difesa che nel caso di specie, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha già elevato il verbale e la contestazione di illecito amministrativo e, quindi, il sig. Nonne sarebbe in attesa della relativa ordinanza ingiunzione da parte di Argea Sardegna, la cui opposizione avrebbe inevitabilmente dato luogo ad un contenzioso ordinario avente ad oggetto il recupero delle residue somme erogate dall'amministrazione per cui non vi sarebbe spazio per l'azione di responsabilità erariale.

Sul punto la Difesa ha sostenuto che *“l'azione di responsabilità amministrativa non ha una funzione penalistico-sanzionatoria, ma unicamente una funzione civilistico-risarcitoria, con la conseguenza che, mentre è compatibile con un distinto giudizio penale (sia pure con i limiti dettati dalla giurisprudenza di derivazione europea), dubbi sussistono in ordine al rapporto con un qualsiasi giudizio civile risarcitorio, in cui vengono in gioco diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, identici per petitum e causa petendi”*, come nel caso in esame.

In proposito, ha anche rappresentato che è in corso il recupero dei contributi da parte di ARGEA mediante compensazione con altre erogazioni di cui il sig. Nonne gode legittimamente, dallo stesso accettata, per cui non può esservi dubbio alcuno in ordine alla circostanza che anche gli ulteriori emolumenti che andranno a maturarsi in favore di questi, verranno trattenuti in compensazione, anche in relazione al presente procedimento.

In occasione dell'audizione del 16 settembre 2024, l'invitato, oggi convenuto, aveva ribadito, con riserva di produrre ulteriore documentazione, che ARGEA aveva recuperato euro 25.328.66 (venticinquemilatrecentoventotto/66).

1.3. L'Organo requirente non ha ritenute dirimenti le argomentazioni sostenute dalla difesa del convenuto, stante la sussistenza in specie della giurisdizione erariale in ragione della violazione del vincolo normativo di destinazione della contribuzione in oggetto, l'assenza di interferenze tra la giurisdizione erariale e procedimento di comminazione della sanzione amministrativa, aventi finalità ed oggetti diversi, sebbene traenti spunto dal medesimo fatto.

Quanto al recupero da parte di ARGEA, la Procura ha evidenziato che lo stesso dovrà essere provato dal convenuto e potrà essere considerato in sede esecutiva.

Pertanto, sulla base degli elementi probatori acquisiti, ha ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del convenuto, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, e di conseguenza in data 16 ottobre 2024 ha depositato l'Atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato unitamente al Decreto di fissazione dell'udienza, confermando l'impianto accusatorio e concludendo per la condanna dell'evocato in giudizio a rifondere ad ARGEA la somma di euro 12.648,40 (euro dodicimilaseicentoquarantotto/40) corrispondente all'intero contributo percepito indebitamente per le annualità 2020 e 2021, decurtato dell'importo nel frattempo recuperato dal predetto Ente.

Secondo la prospettazione attorea, l'odierno convenuto ha innegabilmente agito con dolo stante la piena consapevolezza della falsità dei requisiti abilitanti alla percezione dei benefici per l'allevamento biologico e che, pertanto, detta condotta è stata innegabilmente preordinata a un indebito arricchimento a carico delle

pubbliche finanze.

Gli elementi investigativi, infatti, mostrano in termini univoci e concordanti, che il convenuto ha condotto l'attività aziendale biologica sovvenzionata in condizioni di promiscuità con metodi di allevamento non biologico e, pertanto, ha disatteso i vincoli imposti dalla disciplina regolatrice dei contributi in esame, percepiti indebitamente.

Pertanto, poiché alla fraudolenta dichiarazione è conseguita l'erogazione di benefici non dovuti, questi ultimi costituiscono danno erariale, corrispondente all'intero contributo erogato al netto degli importi comunicati come recuperati da ARGEA. Inoltre, la rappresentazione di una situazione non veritiera al fine di ottenere i contributi pubblici integra il nesso causale tra l'evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e il comportamento tenuto dal presunto responsabile, nelle spiegate qualità.

1.4. Con Decreto del Presidente di questa Sezione del 16 ottobre 2024 l'udienza per la discussione nel merito del gravame veniva fissata per il 17 luglio 2025.

1.5. Con memoria depositata il 27 giugno 2025 si costituiva in giudizio il convenuto, con il patrocinio dell'avv. Milena PATTERI, confermando di aver aderito alla compensazione per effetto di trattenute relative ad altri e diversi contributi allo stesso legittimamente spettanti e di aver, alla data dell'11 giugno 2025, completamente restituito i contributi contestati. A riprova produceva i conteggi svolti da Rural Green Consulting Srls sulla base dei dati registrati presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Nel merito confutava *in toto* l'impianto accusatorio e la relativa pretesa.

Eccepiva, in proposito, la mancata allegazione probatoria di fatti costitutivi la domanda, l'assenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno; il *ne bis in idem* conseguente alla domanda, l'infondatezza della stessa poiché l'intera contribuzione per la Misura 11, relativa ai benefici legati all'allevamento biologico, per gli anni 2020 e 2021, è stata già recuperata interamente da ARGEA di talché è venuto meno l'interesse all'azione sottesa alla domanda giudiziale; l'assenza di dolo o di colpa grave.

Rappresentava, inoltre, che in ordine allo specifico processo penale n. 611/22 R.N.R. e n. 3635/22 G.I.P. il suo assistito aveva presentato la richiesta di patteggiamento, accolta dal Giudice Monocratico.

Concludeva, quindi, chiedendo:

- nel merito, e in via principale, il rigetto della domanda perché infondata per genericità e indeterminatezza, perché sfornita di ogni supporto probatorio, e perché la domanda rappresenta un *bis in idem* rispetto all'azione di recupero dei contributi già svolta in altra sede, e, per l'effetto, mandare assolto il convenuto da qualsivoglia addebito in quanto destituito di ogni fondamento e, sempre per l'effetto, disporre la restituzione allo stesso di quanto fino ad ora versato;
- nel merito e in via subordinata, il rigetto della domanda proposta dalla Procura attrice perché infondata in quanto il convenuto ha già proceduto alla ripetizione di tutto quanto a lui erogato quale Misura 11 per gli anni 2020 e 2021, qualificato come danno erariale;
- in ulteriore subordine, l'esercizio del potere riduttivo nella sua massima misura, e quindi la riduzione dell'addebito posto a carico del convenuto;

- in via istruttoria, nella mera ipotesi di contestazione delle risultanze così come accertate da Rural Green Consulting srls all'11.06.2025, disporre adempimenti istruttori, ivi compreso il consulente tecnico di ufficio, per effettuare il conteggio di quanto sino ad oggi restituito dal convenuto.

1.5. All'udienza del 17 luglio 2025 l'Organo requirente eccepiva che la produzione documentale della Rural Green Consulting srls, soggetto privato, non può assumere in questo giudizio nessuna valenza probatoria circa l'avvenuta restituzione ovvero l'avvenuta compensazione di quanto percepito indebitamente.

A sua volta, la difesa del convenuto insisteva per una integrazione istruttoria finalizzata ad accertare l'avvenuta restituzione delle somme oggetto della pretesa attorea da parte del suo assistito, evidenziando che l'unica prova a sua disposizione era quella depositata, relativa all'attestazione del consulente che segue la situazione contabile del signor Nonne stante che la richiesta per ottenere una opportuna certificazione in tal senso, presentata all'Ente erogatore che, tra l'altro, sta disponendo il recupero, è rimasta inevasa.

Di diverso avviso la Procura in considerazione del fatto che, in specie, non si verte in ambito di restituzione, bensì di compensazione di importi e che, quindi, sarebbe stata necessaria la produzione di documentazione idonea a dimostrare i riversamenti. Di conseguenza si opponeva all'adempimento istruttorio ritenendo che anche nel caso in cui ARGEA integrasse la produzione documentale in relazione alla compensazione, ciò non comporterebbe l'accertamento della legittimità della spettanza degli altri contributi rispetto ai quali questa è avvenuta.

1.6. La Sezione, ritenendo la causa non matura per la decisione essendo necessario chiarire la posizione debitoria del convenuto in relazione alle

contestate somme, con Ordinanza n. 55/2025 ha ordinato all'Amministrazione creditrice ARGEA di rimettere alla Sezione la certificazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del convenuto NONNE Michele della somma contestata di euro 12.648,40 (euro dodicimilaseicentoquarantotto/40) relativa ai contributi erogati a valere sul FEARS del PRS 2014/2022 – Misura 11, Intervento 1, *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* negli anni 2020 e 2021, o la diversa somma ancora da restituire, con la precisazione che in tale ultimo caso, laddove la restituzione fosse avvenuta tramite compensazione dovevano essere specificate le singole poste dare/avere e le causali.

Disponendo, quindi, il termine di 120 (centoventi) giorni dalla ricezione dell'Ordinanza per l'esecuzione dell'adempimento istruttorio, la Sezione fissava nuova udienza per la discussione nel merito per il 16 aprile 2026.

1.7. In adempimento dell'ordine istruttorio ARGEA, in data 20 agosto 2025, ha trasmesso un prospetto relativo alla complessiva situazione della ditta Nonne Michele, contenente dati vari e indistinti, privo delle specificazioni richieste con l'Ordinanza, significando che a tale data risultavano recuperati, mediante compensazione per effetto della trattenuta automatica dai pagamenti, complessivamente euro 33.421,23 (trentatremilaquattrocentoventuno/23) e che restava fermo il prosieguo delle procedure di recupero della somma residua.

1.8. All'odierna udienza di discussione del 16 aprile 2026, l'Organo requirente ha insistito per l'accoglimento della richiesta di condanna stante che da quanto prodotto e dichiarato da ARGEA in relazione al richiesto adempimento istruttorio non emerge un recupero integrale di quanto dovuto bensì una compensazione tra rapporti che non può trovare un suo riconoscimento all'interno del merito

dell'azione erariale ma può avere rilevanza solo nella fase esecutiva, in proposito precisando che ARGEA non ha chiarito le poste di compensazione e non ha fornito alcun chiarimento in merito di talché non vi è possibilità di verificare, neanche sommariamente, le stesse. Ha quindi rappresentato di aver comunque cercato di ricostruire i rapporti dare/avere tra ARGEA e il convenuto ma di aver riscontrato errori ed incongruenze, di cui ha esposto i dettagli, che inficiano l'utilità ai fini di causa dei conteggi rassegnati. Di conseguenza dovrà essere Argea in sede esecutiva a valutare l'effettiva debenza del convenuto, in ossequio alla giurisprudenza dominante che vuole le fasi del recupero di ogni compensazione rinviate alla fase esecutiva.

L'avv. Patteri, per il convenuto ha concordato sulla non facile lettura del prospetto prodotto da ARGEA e sulla non comprensività della eventuale quota residua ancora in corso di recupero sulla quale non è stato fornito alcun elemento conoscitivo, ed ha insistito per la correttezza dei conteggi versati in atti dalla Difesa dai quali emerge chiaramente che all'attualità ARGEA ha recuperato interamente il debito.

Ha chiesto, quindi, di poter depositare una valutazione del consulente che segue la situazione contabile del signor Nonne, insieme anche allo "screenshot" tratto dal sistema SIAN.

A detta richiesta si è opposta la Procura rappresentando che l'onere del debitore di provare l'adempimento non può essere soddisfatto con un documento di provenienza assolutamente privatistica e che l'unico modo per estinguere un debito è pagarlo integralmente e direttamente.

In replica, la Difesa ha evidenziato che nel momento in cui ARGEA non ha

risposto adeguatamente alla richiesta della Corte dei conti, dopo non aver risposto all'istanza della difesa, o viene data la possibilità al convenuto di provare che ad oggi ha pagato una somma ben superiore rispetto ai contributi che ha avuto e quindi si dichiara una cessazione della materia del contendere, oppure si rende necessario sollecitare ulteriormente ARGEA perché fornisca delle risposte chiare, aggiornate quantomeno in tempo utile, perché l'ultimo versamento a cui ha fatto riferimento è risalente a marzo 2025.

Ha quindi precisato che il suo assistito, stante il comportamento di Argea, non ha altri mezzi a disposizione per poter dimostrare che è stato pagato tutto se non i documenti reperiti tramite soggetto privato. Ha insistito, quindi, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Disposta una breve sospensione per consentire il ritiro del Collegio in Camera di consiglio per valutare la richiesta di produzione documentale formulata dalla Difesa, che è stata accolta, la causa al termine della discussione è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dal convenuto nelle spiegate qualità, causativa, secondo la prospettazione attorea, di danno erariale per l'indebita percezione, a mezzo della propria ditta individuale, negli anni 2020 e 2021, di contributi pubblici erogati a valere sul FEASR del PSR 2014/2022 – Misura 11, Intervento 1, *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* sulla base di dichiarazioni mendaci in relazione

alla conduzione dell'attività zootecnica con produzione e commercializzazione di latte biologico che, invece, veniva espletata in totale promiscuità con quella zootecnica convenzionale della consorte, con ovini biologici e convenzionali presenti contemporaneamente in sala di mungitura e convogliamento del latte giornaliero nell'unico tank refrigerato di raccolta che veniva poi prelevato e mandato al caseificio come prodotto conforme al metodo biologico nonché con utilizzo di mangime non conforme e non idoneo all'uso per gli ovini biologici.

Per le contestate irregolarità inerenti alle domande di contribuzione presentate dal convenuto a valere sull'anzidetta Misura 11, l'addebito di responsabilità ammonta ad un totale di euro di euro 12.648,40 (dodicimilaseicentoquarantottomila/40) al netto della somma di euro 13.112,74 risultante già recuperato da ARGEA alla data del 29 aprile 2024.

2.1. In via preliminare la Sezione rileva che non vi sono preclusioni alla valutazione dei fatti di causa essendo, diversamente da quanto eccepito dalla Difesa del convenuto, pacifica la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla vicenda in esame trattandosi di contribuzioni pubbliche soggette a vincolo di destinazione, erogabili solo nella sussistenza dei presupposti di legge, e non emergendo, in specie, alcun divieto di "*ne bis in idem*" non potendosi ravvisare alcuna interferenza tra giurisdizione erariale e procedimento di comminazione di sanzione amministrativa di cui alla legge n. 898/1986 essendo differente la natura, risarcitoria la prima, repressiva-punitiva la seconda, ed essendo differente il bene tutelato oggetto dei due procedimenti sebbene essi traggano origine dal medesimo fatto. Inoltre, dell'azione di recupero dei contributi eventualmente già svolta in altra sede dovrà necessariamente tenersi

conto in fase di esecuzione.

Ciò precisato, ritiene il Collegio di ricordare quanto ormai da tempo già chiarito dalla giurisprudenza (*ex multis*, Cassazione, SS.UU., n. 4511 del 2006, n. 5019 del 2010, n. 9846 del 2011, n. 23897 del 2015, n.1515 del 2016 e n. 19086 del 2020; Corte dei conti, Sez. Sardegna, n. 58/2025) sulla sussistenza del rapporto di servizio e sul legame indissolubile che esiste tra l'erogazione del finanziamento ed il suo inderogabile, rigido, vincolo di scopo, per cui il soggetto privato, qualificabile agente pubblico, che abbia disposto della somma ricevuta in modo diverso da quello preventivato nel provvedimento di concessione, o che abbia posto in essere i presupposti per la sua illegittima percezione o che abbia perpetrato la sua indebita omessa destinazione alla finalità specificamente individuata, determina uno sviamento dallo scopo perseguito dall'Amministrazione, cagionando con siffatta condotta illecita un pregiudizio erariale.

2.2. Nel merito la domanda è fondata e merita integrale accoglimento, risultando provata in atti l'illecita percezione da parte del convenuto dei contributi di cui è causa, peraltro non oggetto di contestazione in questa sede, essendo pacificamente acclarata la percezione dei contributi comunitari relativi ai benefici legati all'adozione di pratiche e metodi di produzione biologica con la violazione, mediante artifici e raggiri e dichiarazioni consapevolmente mendaci, della normativa di riferimento, sia comunitaria che domestica, così procurandosi, volontariamente e intenzionalmente, un indebito vantaggio, e causando un pregiudizio erariale di importo pari all'intero aiuto percepito (*ex multis*, questa Sezione sentenze n. 76/2025, n. 24/2026, n. 118/2026).

Sul punto occorre ricordare che nell'ambito della spesa agricola il PSR è lo strumento regionale di attuazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal FEARS, fondo strutturale attraverso il quale l'Unione Europea sostiene il settore agricolo e lo sviluppo delle aree rurali, che insieme al FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, in precedenza FEOGA, Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia), che fornisce aiuti diretti agli agricoltori, fa parte dei cd. "pilastri" della PAC (Politica Agricola Comune).

A valere sul FEASR del PSR 2014/2022, la Misura 11, finanziatrice dei contributi di cui trattasi, ha il fine di supportare gli agricoltori che producono secondo il metodo di produzione biologica e che aderiscono ad una delle sotto-misure:

- 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
- 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Come precisato dalle disposizioni normative e operative di riferimento, pure richiamata dall'Organo Requirente, [Reg. (CE) n. 834/2007; Reg. (CE) n. 889/2008; Determinazione regionale n. 6064/166 del 17 aprile 2020 "*Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento*" della Misura 11 per l'annualità 2020, All. "A" punto 5.3 "*Condizioni di ammissibilità*"; Determinazione regionale n. 182 del 2 aprile 2021 "*Disposizioni per il finanziamento della misura europea di sostegno e pagamento*" per l'annualità 2021, All. "A" punto 5.3] stabiliscono che per accedere all'aiuto i richiedenti devono essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che hanno aderito al metodo di produzione

biologica (cd. “*criteri di ammissibilità del beneficiario*”) e si sono impegnati a convertire per la prima volta tutte le superfici agricole e gli allevamenti aziendali dal metodo di produzione convenzionale al metodo di produzione biologica nonché a condurre tutta l’azienda (colture e allevamenti) conformemente ai Regolamenti (UE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione, per tutto il periodo di impegno (definito al punto 5.5 dei menzionati allegati “A” alle Determinazioni regionali).

Sulla base delle richiamate disposizioni europee, nel caso in cui non tutte le unità di un’azienda siano dedite alla produzione biologica, l’operatore deve mantenere la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione deve essere debitamente documentata (art. 11 Reg. (CE) n. 834/2007). Anche laddove è la normativa ad ammettere la presenza nell’azienda di animali non allevati con il metodo biologico, detta ammissione impone, da un lato, che gli allevamenti (biologico e convenzionale) abbiano luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati per ciascuno di essi e pone la condizione che si tratti di animali di specie diverse [art. 17 Reg. (CE) 889/2008 del 5 settembre 2008, in vigore fino al 31 dicembre 2023, abrogato dal Reg. (UE) 2021/1165, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007] e, dall’altro, tollera un’alimentazione non biologica durante il periodo di transumanza, costituita da erba e altre piante, che non può superare il 10% della razione annua complessiva. In caso di erbivori e al di fuori dei periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza, almeno il 50 % degli alimenti deve provenire dall’unità di produzione stessa o qualora ciò non sia possibile,

deve essere ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione (art. 19 stesso Reg.).

La normativa europea ha inoltre disciplinato anche la cd. “clausola di elusione” (vigente per le campagne successive al 2015. In precedenza: considerando 21 e art. 29 del Reg. CE n. 1782/2003; considerando 25 e art. 30 Reg. CE n. 73/2009; art. 640 bis c.p.) stabilendo che *“Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”* [art. 60 del Reg. (CE) 1306/2013, da ultimo modificato con il Reg. (CE) 2020/2220].

La normativa interna, poi, in conformità ha coniato il principio generale di cui all'art. 75, comma 1-bis, del d.P.R. n. 445/2000, per cui *“La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati”*, e l'art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986, ha stabilito che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, è tenuto alla restituzione dell'indebito,

Ne consegue, quindi, che laddove ricorrano le menzionate condizioni come nel caso di specie, l'intero importo dei contributi agricoli percepiti costituisce indebito e deve essere restituito.

Come delineato nella narrativa del fatto alla luce della ricostruzione della vicenda

quale acclarata dalle risultanze investigative in termini univoci e concordi, è indubbio che il convenuto, pur beneficiando dei conseguenti contributi pubblici, ha condotto l'attività aziendale biologica sovvenzionata in condizioni di promiscuità con metodi di allevamento non biologico e, pertanto, ha disatteso i vincoli imposti dalla disciplina regolatrice dei contributi in esame.

E' altrettanto evidente, alla luce anche della già menzionata giurisprudenza consolidata, la sussistenza del rapporto di servizio così come del nesso causale tra l'evento lesivo, costituito dalla sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti, e il comportamento, connotato da dolo in quanto preordinato al proprio indebito arricchimento con la consapevolezza delle mendacità delle dichiarazioni attestanti i requisiti di legge, posto in essere dal convenuto.

2.3. In specie, non appare idonea ad escludere l'elemento soggettivo del dolo l'argomentazione difensiva che adduce a causa del comportamento del suo assistito la particolare difficoltà nella lettura dei disciplinari e di tutta la normativa di settore afferenti ai contributi in materia agricola.

Infatti, nel caso degli aiuti comunitari, i requisiti necessari sono stati ben delineati dalla specifica normazione sin dall'atto della loro previsione così come la necessità di dare prova, nei sensi richiesti e voluti dall'Amministrazione nell'ambito del relativo procedimento, della sussistenza degli stessi.

Va sul punto evidenziare che l'elemento soggettivo del dolo in capo al convenuto si presenta manifesto, tenendo conto che il medesimo ha posto in essere una condotta, in modo consapevole e deliberato, orientata scientemente a un'azione illecita che si è tradotta nell'induzione in errore dell'Ente erogatore per l'indebito

conseguimento delle provvidenze economiche in oggetto, stante la falsità dei dati inseriti nelle comunicazioni fornite all'Amministrazione circa la conduzione del proprio allevamento e le modalità di produzione e raccolta del latte che, diversamente da quanto attestato, venivano espletate in totale violazione di quelle precise disposizioni allo stesso imprenditore ben note ed alle quali si sarebbe dovuto conformare.

A quanto sopra si aggiunge, poi, quale ulteriore indice di dolosità della condotta il fatto che, come acclarato in atti, il latte giornaliero, veniva convogliato in modo promiscuo nell'unico tank refrigerato di raccolta e da questo veniva prelevato ed inviato al caseificio spacciato come prodotto conforme al metodo biologico pur sapendo che il latte era destinato alla produzione di formaggi biologici.

2.4. Quanto alla rappresentata intervenuta resipiscenza del Nonne che, all'indomani dell'ispezione ministeriale del 15 febbraio 2023, senza attendere provvedimenti di decadenza e/o simili, ha proceduto sia a recedere volontariamente dal sistema di controllo e certificazione che a consentire il recupero dei contributi ricevuti mediante compensazione con gli ulteriori pagamenti allo stesso spettanti, il Collegio osserva, alla luce di quanto sin qui rappresentato, che la stessa non incide sul profilo della condotta illecita posta in essere in precedenza che, pertanto, non muta la sua natura. La stessa, in effetti, interviene nel momento in cui le condotte illecite erano già state tutte disvelate nella loro gravità.

Il quadro sin qui delineato, frutto delle capillari indagini istruttorie, certamente non si concilia con l'assunto attoreo che vorrebbe ricondurre tali condotte ad una semplice inadempienza burocratica.

2.5. Quanto, poi, alla prospettazione difensiva circa la cessata materia del contendere per aver il convenuto già restituito interamente i contributi di cui alla Misura 11 per gli anni 2020 e 2021, e quindi quanto a lui richiesto a titolo di danno erariale, come da prospetti della Rural Green Consulting srls versati in atti, il Collegio rileva che, a prescindere dall'effettività permanente del recupero in parola, essendo lo stesso soggetto ai rimedi amministrativi e giurisdizionali, come anche paventato dalla stessa Difesa, la compensazione di importi non equivale all'avvenuta restituzione di quanto illecitamente percepito e non vi sono in atti idonei elementi informativi per accertare la legittimità della spettanza degli altri contributi rispetto ai quali questa è avvenuta.

Inoltre, la posizione debitoria del convenuto in relazione alla contestata somma di euro 12.648,40, oggetto dell'odierno gravame, non si è chiarita neanche a seguito dell'approfondimento istruttorio ordinato da questa Sezione stante la non idoneità dei dati esposti, in modo indistinto e senza le specifiche richieste, nei prospetti forniti da Argea di talché dagli stessi non è possibile evincere con ragionevole certezza che i recuperi/compensazioni effettuati dall'Organismo pagatore negli anni successivi all'incameramento delle somme indebitamente percepite dal convenuto, di cui alla presente causa, siano effettivamente riferibili con precisione e completezza all'importo contestato dal Pubblico Ministero contabile in citazione e non anche ad altre poste debitorie.

Oltre alla mancata corrispondenza diretta circa la genesi delle rispettive poste di sovvenzionamento, va osservato che l'importo accantonato di spettanza della Società agricola in rassegna su cui ha agito l'A.R.G.E.A. potrebbe in un momento successivo essere soggetto a sua volta, per qualsivoglia motivazione, a richiesta di

restituzione.

A loro volta, lo “*screenshot*” tratto dal sistema SIAN e le schede rilasciate dalla RURAL GREEN CONSULTING SRLS - Società che annovera tra le sue competenze i servizi di assistenza e consulenza tecnica alle Imprese agricole, anche nel rapporto con la pubblica amministrazione, prodotte da Parte convenuta, sebbene basate su dati registrati presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) non possono avere la stessa valenza probatoria della certificazione rilasciata dall’Ente erogatore che, in specie, assume la veste di Soggetto danneggiato e, quindi, di Ente creditore. Esse, infatti, non hanno il carattere di atti ufficiali e potrebbero essere soggette a errori ed imprecisioni (dalle stesse risulterebbe, infatti, in linea generale, che il convenuto avrebbe compensato più di quanto dovuto, il che appare incomprensibile).

In ogni caso, tale profilo potrà essere esaminato con la necessaria accuratezza e precisione probatoria nella fase esecutiva, allorquando saranno cristallizzate in maniera definitiva le partite di dare e avere, tenendo conto che l’Organismo pagatore danneggiato è lo stesso che ha proceduto alle partite di compensazione, mediante le trattenute sugli altri importi dovuti al convenuto, e ne conosce le motivazioni.

Ne consegue che, nella fase esecutiva della presente sentenza, quest’ultimo dovrà tenere conto di tutti i recuperi nelle more effettuati in relazione all’addebito di responsabilità formulato dalla Procura.

Le suesposte argomentazioni valgono anche a confutare la doglianza formulata dalla Difesa in relazione al fatto che la Procura non avrebbe tenuto in debita considerazione quanto formulato dal NONNE in sede di controdeduzioni circa

l'attualizzazione delle somme recuperate.

2.6. Le considerazioni che precedono sulla configurazione dolosa delle condotte ascritte al convenuto escludono – per costante giurisprudenza – l'esercizio da parte di questa Corte del potere riduttivo dell'addebito, di cui all'art. 52 del t.u. n. 1214 del 1934, anche alla luce della novella legislativa di cui alla legge n. 1/2026.

2.7. In conclusione, fermo restando che l'onere di fornire le prove concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni sono a carico delle parti (art. 94, comma 1, c.g.c.) e debitamente considerato che, nel caso all'esame, il convenuto ha prodotto quanto nella sua disponibilità atteso che l'espressa richiesta per ottenere una opportuna certificazione sulla situazione debitoria dello stesso, formulata all'Ente erogatore, è rimasta inevasa, non può invocarsi in specie la cessazione della materia del contendere non potendosi evincere dagli atti di causa gli elementi probatori atti ad eliminare la ragione del contendere facendo venir meno l'interesse dell'Organo requirente e l'interesse a contraddire di Parte convenuta. Sul punto va precisato che, come anche ribadito dai giudici di legittimità (Cass. Civ. sez. II, n. 1257/2023; Cass. n. 21757/2021; n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009), la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando *“viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta”* e presuppone che *“le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della*

situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice”.

Di conseguenza, per tutto quanto precede, il Collegio in accoglimento della pretesa attorea, condanna il convenuto Nonne Michele, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima Ditta Individuale, alla refusione integrale a favore di ARGEA dei contributi comunitari a valere sul FEASR del PSR 2014/2022 – Misura 11- Intervento 1 - *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* indebitamente percepiti negli anni 2020 e 2021 ammontanti a euro 12.648,40 (dodicimilaseicentoquarantotto/40).

Per le motivazioni di cui sopra, resta fermo che, nella fase esecutiva della presente sentenza, ARGEA dovrà tenere conto di tutti i recuperi nelle more effettuati in relazione all'addebito di responsabilità formulato dalla Procura.

Sulla somma sopra determinata, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai singoli pagamenti ricevuti fino alla pubblicazione della presente sentenza, e dalla data della pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, condanna:

- NONNE Michele, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale (c.f.: NNNMHL71B16B354T e P.IVA 02221550920) al pagamento in favore del pubblico erario e, segnatamente di ARGEA, della somma di euro 12.648,40 (dodicimilaseicentoquarantotto/40), salvo a tener conto di quanto altrimenti recuperato dall'Amministrazione, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisate in motivazione.

Condanna, altresì il convenuto, nelle spiegate qualità, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate dalla Segreteria in euro 90,47 (novanta/47).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 29.07.2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus